

RISOLUZIONE N. 359/E

Roma, 25 settembre 2008

**OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di restituzione degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi dell'articolo 83, comma 28-octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Decisione C(2008) 869 del 11 marzo 2008 della Commissione europea.**

Con Decisione C (2008) 869 del 11 marzo 2008, la Commissione europea ha dichiarato aiuto di stato incompatibile con il mercato comune gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'articolo 83, comma 28-octies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, in attuazione della Decisione sopra indicata, ha disposto la restituzione dell'aiuto fruito, nonché degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero, nei termini e con le modalità previsti ai commi da 28 novies a 28 undecies dello stesso articolo.

Ai fini del recupero dell'aiuto fruito, l'Agenzia delle entrate notifica apposita comunicazione di ingiunzione nei confronti dei soggetti beneficiari che hanno presentato il modello di dichiarazione "Aiuto di Stato – Rivalutazioni (ASR)" approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 settembre 2008.

Per consentire la restituzione degli aiuti fruiti con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5056”, denominato “restituzione dei maggiori importi corrispondenti all'aiuto concesso mediante l'applicazione del regime di imposta sostitutiva di cui all'art. 2, c. 26, l. 350/2003 ai sensi dell'art. 83, c. 28 octies, d.l. 112/2008 - **capitale**”;
- “5057”, denominato “restituzione dei maggiori importi corrispondenti all'aiuto concesso mediante l'applicazione del regime di imposta sostitutiva di cui all'art. 2, c. 26, l. 350/2003 ai sensi dell'art. 83, c. 28 octies, d.l. 112/2008 - **interessi**”.

In sede di compilazione del modello F 24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione quale “periodo di riferimento”, dell'anno d'imposta in cui si è beneficiato del suddetto incentivo, espresso nella forma “AAAA”.

Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.